



Corte IV
D-4557/2011

Sentenza del 25 agosto 2011

Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice François Badoud;
cancelliere Carlo Monti.

Parti

A. _____, nato il (...), alias
B. _____, nato il (...), Tunisia,
ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 9 agosto 2011 / N [...].

Visto:

la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 8 giugno 2011 in Svizzera;

il documento che l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;

i verbali d'audizione del 22 giugno 2011 (di seguito: verbale 1) e del 21 luglio 2011 (di seguito: verbale 2);

la decisione dell'UFM del 9 agosto 2011 notificata in data 10 agosto 2011 all'interessato (cfr. risultanze processuali);

il ricorso inoltrato il 18 agosto 2011 (data d'entrata: 19 agosto 2011);

l'incarto dell'UFM, trasmesso a codesto Tribunale in data 19 agosto 2011;

ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;

e considerato:

che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);

che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;

che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);

che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;

che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa;

che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;

che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;

che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);

che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;

che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino tunisino di etnia araba, nato e con ultimo domicilio a C. _____ nel governatorato di Jendouba (cfr. verbale 1, pag. 1);

che, in sostanza, egli ha raccontato di essere fuggito dal suo Paese in data 25 marzo 2011 per motivi socio-economici e per la situazione generale d'instabilità in loco; che si sarebbe quindi recato a D. _____ (Tunisia) dove sarebbe rimasto cinque giorni; che avrebbe proseguito il suo viaggio via mare sbarcando così a E. _____ (Italia) in data 1° aprile 2011 dove sarebbe rimasto per sette giorni; che le autorità italiane l'avrebbero poi trasferito dapprima per tre giorni al centro profughi di F. _____ ed in seguito al centro profughi "(...)" di G. _____; che in data 4 giugno 2011 si sarebbe recato in treno a H. _____ dove avrebbe vissuto in luoghi pubblici fino al 7 giugno 2011; che in siffatta data egli avrebbe preso un treno per I. _____ ma sarebbe tornato a H. _____ dopo essere stato controllato dalle autorità svizzere; che, infine, avrebbe preso un treno in data 8 giugno 2011 per L. _____ dove ha presentato la sua domanda d'asilo il medesimo giorno (cfr. verbale 1, pagg. 6 seg.);

che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il ricorrente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie;

che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Tunisia siccome lecita, esigibile e possibile;

che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata consegna di documenti d'identità, riconfermato quanto già affermato nei verbali di audizione ed ha precisato che sarebbe notorio il fatto che la maggioranza delle persone che approdano a E. _____ lo farebbe in maniera illegale, senza documenti di identità;

che, per quanto riguarda l'esigibilità dell'allontanamento, il ricorrente ha puntualizzato che entrerebbero in considerazione – data la minore età dello stesso – i principi relativi all'interesse superiore del fanciullo; che in tale ambito non sarebbe sufficiente constatare semplicemente che i genitori o altri parenti vivrebbero nel Paese d'origine, rispettivamente che nel Paese in questione esisterebbero istituzioni che si occupano di fanciulli e giovani abbandonati; che occorrerebbe piuttosto accertare se il minore possa effettivamente ritornare nella sua cerchia familiare e nella misura in cui ciò non dovesse essere possibile né corrispondere al bene del minore, se possa essere collocato presso altri parenti o istituzioni; che, di regola, queste verifiche verrebbero eseguite d'ufficio preliminarmente alla pronuncia della decisione d'esecuzione dell'allontanamento, come la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) avrebbe già avuto modo di pronunciare nelle sentenze pubblicate in passato; che, nel caso concreto, l'UFM non avrebbe svolto gli accertamenti richiesti dalla giurisprudenza presso la famiglia residente in Tunisia, segnatamente la madre; che, di conseguenza, a mente del ricorrente, la decisione impugnata sarebbe stata presa in violazione del diritto federale e dovrebbe pertanto essere annullata; che l'UFM avrebbe dovuto preliminarmente verificare quale sia la situazione familiare, sociale e professionale in Tunisia e quale sia la disponibilità concreta dei familiari a riaccogliere l'insorgente; che per tale valutazione sarebbe quindi stato necessario procedere a maggiori approfondimenti per il che l'autorità

inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della suddetta domanda d'asilo;

che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua seconda domanda d'asilo; che, infine, ha presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali;

che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda;

che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);

che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative (cfr. DTAF 2007/7 consid. 5);

che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. ibidem consid. 6);

che, nel caso concreto e sebbene l'8 giugno 2011 gli è stato letto e spiegato dall'interprete il formulario relativo all'incombenza di presentare un documento d'identità (cfr. act. UFM A 2/1), il ricorrente, a distanza di oltre due mesi dalla presentazione della sua domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri;

che egli si è limitato a dichiarare di non aver mai posseduto né un passaporto, né una carta d'identità (cfr. verbale 1, pag. 4); che durante la

seconda audizione ha dichiarato di aver contattato telefonicamente suo padre una quindicina di giorni prima, al quale avrebbe richiesto l'invio del certificato di nascita (cfr. verbale 2, pag. 2); che, tuttavia, l'insorgente non l'ha ancora ricevuto; che, inoltre, ha precisato che per avere una carta d'identità o un passaporto tunisino sarebbe necessaria la sua presenza, in quanto le autorità tunisine avrebbero bisogno delle sue impronte digitali, affermando però che in futuro avrebbe cercato di ottenere i documenti di viaggio tramite il padre in sua assenza (cfr. verbale 2, pagg. 2 seg.); che, peraltro, nella prima audizione, ha allegato di essersi personalmente recato a richiedere un documento d'identità presso le autorità competenti di M._____ nel marzo 2011, per poi, nella seconda audizione, asserire che suo padre avrebbe richiesto tale documento per suo conto un anno prima (cfr. verbale 1, pag. 4; verbale 2, pag. 4); che appare altresì contrario all'esperienza di vita che egli non abbia mai avuto un documento d'identità per identificarsi in loco, nonostante avesse l'età per ottenere sia un passaporto sia una carta d'identità; che neanche nell'atto ricorsuale ha poi presentato degli argomenti atti a comprovare la sua versione dei fatti (cfr. ricorso, pag. 3); che, infatti, si è limitato a ribadire quanto già asserito in sede d'audizione ed ha aggiunto che sarebbe notorio che la maggioranza delle persone che approderebbero a E._____ lo farebbe in maniera illegale, senza documenti d'identità (cfr. ibidem); che tale affermazione risulta essere una mera affermazione di parte non corroborata; che con tale comportamento egli ha chiaramente segnalato di non volere in alcun modo collaborare con le autorità elvetiche per dimostrare la sua vera identità;

che, vista l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il Tribunale ha ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i propri documenti per i bisogni della causa;

che, di conseguenza, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile;

che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente;

che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5);

che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (cfr. ibidem consid. 5.6.4 seg.);

che il ricorrente ha dichiarato sostanzialmente di avere lasciato il suo Paese per motivi socio-economici e per la situazione generale d'instabilità in loco;

che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);

che, a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato dall'autorità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo non è rilevante in materia d'asilo;

che, infatti, codesto Tribunale rileva che motivi socio-economici, sono, come facilmente riconoscibili, palesemente irrilevanti e non costituiscono, di per sé, un indizio proprio a giustificare né la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, né, tanto meno, la concessione della protezione provvisoria giusta gli art. 66 segg. LAsi (che presuppone una decisione di principio del Consiglio federale che non è notoriamente data nel caso concreto);

che, di conseguenza, i motivi d'asilo evocati sono stati esaminati e rettamente ritenuti dall'autorità inferiore come irrilevanti, giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi;

che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo;

che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8, DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7);

che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Tunisia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);

che, di conseguenza, la censura ricorsuale secondo cui l'UFM avrebbe dovuto provvedere a maggiori approfondimenti in merito all'esecuzione del rinvio dell'insorgente non può essere ritenuta, considerato altresì che la sua identità non è dimostrata,

che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;

che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;

che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; DTAF 2009/50 consid. 9);

che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);

che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr);

che, inoltre, contrariamente a quanto allegato dal ricorrente, la situazione in Tunisia non risulta caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale;

che nemmeno la situazione venutasi a creare a fine dicembre 2010 in Nordafrica, compresa la Tunisia, è atta a rendere inesigibile l'allontanamento, trattandosi piuttosto di rivolte orientate a processi di transizione politica;

che dagli atti di causa non emergono neppure elementi che possano ostare all'esecuzione dell'allontanamento in ragione della minore età riconosciuta al ricorrente dall'UFM,

che, difatti, l'insorgente ha affermato di essere nato il 6 aprile 1994; che, pertanto, al momento attuale, egli presenta un'età di 17 anni e quattro mesi e mezzo, ossia molto vicina alla maggiore età; che egli ha dichiarato di avere affrontato il viaggio d'espatrio dalla Tunisia verso la Svizzera in modo del tutto autonomo (cfr. verbale 1 pagg. 6 seg.); che egli ha dichiarato di aver frequentato la scuola dell'obbligo e di parlare l'arabo nonché di avere delle conoscenze di base del francese, dell'inglese come pure dell'italiano (cfr. verbale 1 pagg. 2 seg.); che egli ha altresì affermato di avere lavorato come giardiniere ed imbianchino dopo aver interrotto gli studi un anno prima del suo espatrio (cfr. verbale 2, pag. 4); che, da quanto esposto, discende che l'insorgente è da considerarsi capace di discernimento ed in grado, senza bisogno di alcun aiuto particolare, di gestire autonomamente la vita quotidiana; che, difatti, avendo egli saputo badare a sé stesso quando si trovava all'estero, in particolare durante il viaggio per giungere nel nostro Paese, compreso il soggiorno in Italia, non vi è ragione di ritenere che non sia in grado di farlo anche in futuro, adattandosi nuovamente ad una realtà diversa da quella svizzera, ovvero in Tunisia, Paese di cui è originario e conosce la lingua ufficiale, impegnandosi a trovare un'occupazione, ad esempio come giardiniere o imbianchino, che gli permetta di soddisfare i suoi fabbisogni;

che, in altre parole, le circostanze rilevanti del caso nel loro insieme non impongono la necessità di una presa a carico da parte di terze persone, ragione per cui può essere lasciata aperta la questione a sapere se sua

madre nel villaggio di C._____ sia effettivamente disposta ed in grado a mantenerlo per gli ultimi sette mesi e mezzo che lo separano dal raggiungimento della maggiore età;

che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24);

che, in siffatte circostanze, non può essere rimproverato all'UFM di non avere proceduto alle necessarie ed adeguate misure d'istruzione che il caso di specie imponeva, conformemente alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF, RS 0.107) ed alla giurisprudenza (cfr. GICRA 2006 n. 24 consid. 6.2, GICRA 1999 n. 2 consid. 6b-6c e GICRA 1998 N. 13 consid. 5); che, infatti, come l'UFM ha rettamente ritenuto, sono adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente, molto prossimo alla maggiore età, di inserirsi adeguatamente in Tunisia,

che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr);

che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr);

che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;

che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile;

che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;

che l'UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento; che esso non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed

inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto;

che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto;

che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);

che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);

che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);

che la pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico:

Il cancelliere:

Daniele Cattaneo

Carlo Monti

Data di spedizione: